

(2004/C 33 E/275)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2479/03****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(24 luglio 2003)

Oggetto: Conserve di tonno thailandesi, filippine e indonesiane

Dal 1° luglio 2003, Thailandia, Filippine e Indonesia godono di un contingente di esportazione verso l'UE di conserve di tonno con un dazio ridotto di circa il 12% rispetto alla base del regolamento (CE) n. 975/2003<sup>(1)</sup> del Consiglio del 5 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70.

1. Può la Commissione comunicarci quali sono gli stabilimenti autorizzati a importare questo tipo di prodotto nella Comunità, specificando per ogni caso il paese di origine di dette conserve?
2. Può la Commissione dirci quali tipi di controllo sono previsti, ora o in futuro, su queste conserve di tonno e sulle imprese produttrici, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori comunitari?

<sup>(1)</sup> GU L 141 del 7.6.2003, pag. 1.

**Risposta della sig.ra Byrne a nome della Commissione**

(29 agosto 2003)

Le condizioni sanitarie per l'importazione di prodotti della pesca, incluso il tonno, dall'Indonesia, dalle Filippine e dalla Thailandia sono stabilite rispettivamente nelle decisioni della Commissione 94/324/CE<sup>(1)</sup>, 95/190/CE<sup>(2)</sup> e 94/325/CE<sup>(3)</sup> (emendate).

1. L'elenco degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Thailandia, Filippine e Indonesia si può trovare nel sito: <http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/info/data/listes/ffp.html>.

Le decisioni citate stabiliscono che i prodotti della pesca importati dai paesi summenzionati debbano essere commercializzati con l'indicazione del nome, in lettere maiuscole, del paese di esportazione e con il numero o il codice dello stabilimento approvato.

2. I controlli sanitari su tutti i prodotti della pesca (comunitari o importati) da commercializzare nella Comunità sono quelli stabiliti dalla direttiva del Consiglio 91/493/CEE<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> 94/324/CE: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari dell'Indonesia, GU L 145 del 10.6.1994.

<sup>(2)</sup> 95/190/CE: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari delle Filippine, GU L 123 del 3.6.1995.

<sup>(3)</sup> 94/325/EC: decisione della Commissione del 19 maggio 1994 che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia, GU L 145 del 10.6.1994.

<sup>(4)</sup> Direttiva del Consiglio 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, GU L 268 del 24.9.1991.

(2004/C 33 E/276)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2501/03****di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione**

(29 luglio 2003)

Oggetto: Linea di bilancio B3-4000 nel 2002

Nell'ambito della linea di bilancio B3-4000 la Commissione nel 2002 ha erogato finanziamenti ai programmi «responsabilità sociale dell'impresa», «relazioni sindacali», «dialogo sociale» e «partecipazione finanziaria». Numerosi progetti hanno richiesto finanziamenti alla Commissione e li hanno ottenuti. Non è tuttavia il numero di progetti che effettivamente hanno ottenuto fondi ad interessare l'interrogante:

Si chiede alla Commissione di precisare per quanti progetti sono stati richiesti finanziamenti nell'ambito dei suddetti programmi. Si chiede altresì di sapere qual è stata la percentuale di rifiuto dei progetti nell'ambito dei programmi in questione.